

## La nuova normativa in materia di bonifica dei beni contenenti amianto

---

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze del 5 Febbraio 2004 (*“Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto”*), dal 14 Aprile 2004 è scattato l'obbligo per tutte le imprese che svolgono attività di bonifica da amianto di iscriversi all'Albo Gestori Rifiuti. Questo decreto, dettato dalla volontà di garantire un'idonea copertura finanziaria relativamente ai rischi connessi all'attività di bonifica di amianto e di differenziare gli importi delle fideiussioni al fine di non sottoporre le diverse realtà imprenditoriali ad inutili aggravii economici, è stato di poco preceduto da due autorevoli interventi dell'Albo Gestori Rifiuti: in particolare, dalla Delibera n° 1 del 30 Marzo 2004 (*“Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto”*), che ha abrogato le due precedenti Delibere n° 2 del 1 Febbraio 2000 e n° 4 del 14 Marzo 2001, e la Delibera n° 2 del 30 Marzo 2004 (*“Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto”*), che comprende tutti gli adempimenti utili ai fini dell'effettiva iscrizione all'Albo.

Procedendo, ora, all'esame puntuale dei suddetti interventi normativi, è bene prendere le mosse dal D.M. 5 Febbraio 2004 che, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con altri tre ministeri, disciplina le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie per le iscrizioni nella categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto). Innanzitutto, va subito sottolineato che, in via del tutto singolare, l'Albo Gestori Rifiuti, con una recente circolare del 21 Aprile 2004 (Prot. n.2700/ALBO/PRES.), ha precisato che il provvedimento ministeriale è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (14 Aprile 2004), sicché al Decreto in oggetto non si applica la tradizionale *vacatio legis* quindicinale. Ritornando al tema iniziale delle fideiussioni, dal Codice Civile, libro IV, capo XXII, sezione I, ne emerge una nozione intesa quale garanzia personale da cui scaturisce un nuovo rapporto obbligatorio (pur se accessorio rispetto all'obbligazione principale) tra il creditore (nella specie, il Ministero dell'Ambiente) e un altro debitore (il fideiussore, che in ipotesi può essere una banca o una compagnia d'assicurazione), il quale, con il suo patrimonio, rafforza la garanzia del creditore e, impegnandosi personalmente, garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui (in questo caso, dell'impresa che esercita l'attività di bonifica da amianto). Il decreto non esita a prendere in considerazione anche gli aspetti più dichiaratamente pratici della fideiussione, come l'importo numerico: esso, infatti dipende dall'attività di bonifica svolta (considerate sia la particolarità del materiale in oggetto, sia la specifica pericolosità dell'amianto) e varia a seconda delle diverse classi d'importo dei lavori di bonifica cantierabili. Non è tutto: la quantificazione delle quote fideiussorie è stata attuata con il preciso intento di agevolare le imprese registrate EMAS (ai sensi del Regolamento 93/1836/CEE e s.m.), quale garanzia di una gestione del processo produttivo sensibile alle esigenze ambientali, sicché queste imprese beneficeranno di una riduzione del 70% sugli importi base. Da un punto di vista eminentemente formale, la fideiussione va redatta in conformità allo schema riportato nell'Allegato A e va necessariamente prestata per tutta la durata di iscrizione all'Albo, tenendo presente che la sua efficacia decorre a partire dalla data della delibera di iscrizione; inoltre, la garanzia finanziaria *de qua* ha una validità di cinque anni (o proporzionalmente inferiore in caso si verifichi l'ipotesi di cessazione anticipata dall'iscrizione), maggiorata, però, di altri due anni, nel corso dei quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è legittimato ad usufruire della fideiussione solo relativamente alle inadempienze

verificatesi nel corso dell'iscrizione. Decorso inutilmente questo termine, la garanzia finanziaria si estingue in via automatica, liberando così definitivamente il fideiussore.

La Delibera n° 1 del 30 Marzo 2004 (*"Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto"*, Prot. n.01/CN/ALBO) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 87 del 14 Aprile 2004, fornisce le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti, dividendo le attività della Categoria 10 dell'articolo 8 del D.M. n° 406 del 28 Aprile 1998 in:

- a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso e altri materiali contenenti amianto.

Il diverso grado di pericolosità che l'amianto possiede a danno dell'ambiente e della salute umana, nonché l'intrinseca complessità degli interventi di bonifica, giustificano la necessità della sopra citata ripartizione: se è vero che la maggior pericolosità si rinviene nella sottocategoria 10 b), così che in quest'ipotesi c'è necessità di risorse economiche e strumentali maggiori rispetto alla 10 a), coerentemente l'articolo 1 del D.M. 5 Febbraio 2004 dispone che *"l'iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma"*.

Conseguentemente, l'allegato A riporta con dovizia di particolari l'elenco delle attrezzature minime che le imprese devono avere in loro piena ed esclusiva disponibilità con riferimento a ciascuna delle due sottocategorie della classe d'iscrizione 10: non a caso le tipologie delle attrezzature previste per la categoria 10 b) sono assai più numerose e comprendono al loro interno quelle indicate nell'ipotesi 10 a). A ciò si aggiunga che l'Allegato A, nel fissare il valore delle suddette attrezzature, richiede per quelle della categoria 10 b) il quadruplo del valore stabilito per quelle della 10 a).

Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal responsabile tecnico, assolve al compito di dimostrare la disponibilità delle attrezzature, nonché il loro stato di conservazione: mentre l'Allegato B elenca con precisione i contenuti che la suddetta dichiarazione deve contenere, l'articolo 2, u.c., richiede la dimostrazione della conformità della struttura imprenditoriale alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, come previsto dal Decreto Legislativo n° 277 del 15 Agosto 1991 (*"Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 Luglio 1990, n. 212"*) e dal Decreto Legislativo n° 626 del 19 Settembre 1994 (*"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"*).

Scorrendo il decreto, si incontra poi la figura del responsabile tecnico, che è uno degli elementi più importanti che concorrono alla formazione dell'idoneità tecnica imprenditoriale: l'articolo 3, interamente dedicato a questo soggetto, rimanda all'Allegato C, che individua i requisiti professionali dei responsabili tecnici di quelle imprese che aspirano all'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti nella categoria 10. La suddivisione si basa contemporaneamente sia sulle cinque classi relative ai differenti importi dei lavori cantierabili che sulle sottocategorie 10 a) e 10 b). A questo proposito, svolgono un ruolo assai importante la partecipazione ai corsi di formazione e gli anni di esperienza maturata nello specifico settore di competenza, mentre il titolo di studio ha carattere variabile: se ingegneri, architetti, chimici, geologi e biologi sono gli unici esperti qualificati per le classi di categoria più elevate, per quelle inferiori sono anche ammessi geometri, periti industriali e periti chimici purché abbiano maturato un determinato numero di anni di esperienza professionale.

Secondo l'articolo 3, III comma, alle imprese già operanti nel settore di bonifica di beni contenenti amianto e in regola con la presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo è concessa la possibilità di soddisfare i requisiti richiesti per la figura del responsabile tecnico entro cinque anni

dalla data di iscrizione, mentre nel frattempo le funzioni di responsabile tecnico verranno temporaneamente assunte dal legale rappresentante dell'impresa (anche in assenza dei requisiti previsti dall'Allegato C).

In materia di capacità finanziaria, l'Allegato D, secondo quanto disposto dall'articolo 4, I comma, indica, per ogni sottocategoria e classe, gli importi idonei a soddisfare il possesso del requisito di capacità finanziaria: la relativa disponibilità economica potrà essere dimostrata o attraverso le modalità previste dall'art. 11, II comma, del D.M. 406/98 (presentazione della documentazione attestante il volume d'affari, il patrimonio ed i bilanci societari, la capacità contributiva ai fini dell'IVA, le certificazioni sull'attività svolta) o mediante un'attestazione di affidamento bancario pari all'importo previsto rilasciata da istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.500.000,00 € (rispettando la formula indicata dall'Allegato E). In base al *favor* già riscontrato in precedenza, per le imprese già operanti nel settore delle bonifiche da amianto è prevista la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, relativa agli ultimi cinque esercizi.

Per ciò che concerne la seconda delibera (Prot. n.02/CN/ALBO, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 15 Aprile 2004), essa ottempera al compito stabilito dall'art. 6, I comma del D.M. 406/98, di determinare la modulistica da allegare alla domanda d'iscrizione.

Innanzitutto, per il modello di domanda d'iscrizione alla categoria 10 è necessario prendere in considerazione il successivo Allegato A che, oltre alla rituale intestazione e l'indicazione dei documenti da allegare, presenta il vero e proprio schema di domanda, in cui il legale rappresentante dovrà descrivere, attraverso la divisione in sottocategorie e classi di importo dei lavori di cantiere, l'attività di bonifica che intende svolgere. L'Allegato B, invece, contiene i fogli notizie relativi alla categoria 10: oltre alla ragione sociale dell'impresa e alla classe, per la categoria 10 a) si chiede di indicare gli aspiratori con filtri assoluti, i dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (maschere), le pompe per spruzzare incapsulanti (cd. "Airless") e altre attrezzature eventualmente in dotazione. Per ogni strumento devono essere specificati la marca, il modello, il tipo, la disponibilità (proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio o contratto di leasing) ed il numero di attrezzature in dotazione. Per la categoria 10 b), invece, le informazioni richieste sono parzialmente differenti: nell'elenco delle attrezzature compaiono anche gli impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti, le unità di decontaminazione, le unità di filtrazione d'acqua, i campionatori d'aria personali e ambientali, i misuratori di depressione, i generatori di fumo, nonché le unità di riscaldamento acque (ciò in quanto, come si è detto, la categoria 10 b) è contrassegnata da una pericolosità maggiore rispetto alla 10 a).